

# **SEMINARIO REGIONE VENETO-UNIONCAMERE**

## **L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AUA)**

**Raffaello Sestini - Carlo Apponi**

**Venezia 8 novembre 2019**

# **Autorizzazione Unica Ambientale (Principale normativa statale)**

**d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59** *«Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»*

**Decreto 8 maggio 2015** *«Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA»*

**d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** *«Norme in materia ambientale»*

**d.P.R. 7 settembre 2010 , n. 160** *«Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008»*

-----

**Circolare MinAmbiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801/Gab** *«Primi chiarimenti sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)»*

# **Autorizzazione Unica Ambientale (Principale normativa regionale)**

**DGR n. 1775 del 03 ottobre 2013** *«D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)»*

**DGR n. 180 del 23 febbraio 2016** *«Approvazione del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA ai sensi del D.M. 08.05.2015»*

Modulistica: **[Allegato A](#)**

**FAQ AUA:**

**<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/faq-in-materia-di-a.u.a.>**

**GIURISPRUDENZA:**

**<https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/commercio-giurisprudenza>**

**DGR n. 67 del 26 gennaio 2018** *«Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA»*

Modulistica: **[Allegato A](#)**

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'[Autorizzazione unica ambientale \(AUA\)](#), [il d.P.R. n. 59/2013](#), uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dall'art. 23 della [l. n. 35/2012](#) ([d.l. n. 5/2012](#): "Semplifica Italia"), ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive (SUAP)**, che sostituisce **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i **vantaggi** citiamo:

- a) **i minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- b) **la durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

Il **modello unico e standardizzato** per richiedere l'Aua è stato approvato con [decreto 8 maggio 2015](#) in vigore dal **30 giugno 2015**. Entro tale data le Regioni dovevano adeguare il modello unico nazionale alle normative regionali di settore.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I destinatari del provvedimento sono **le microimprese, le piccole e medie imprese (art.2, [d.m. 18/04/2005](#)) nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA = prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) anche se grandi imprese.**

Le imprese possono autocertificare l'appartenenza alle categorie suddette.

Sono esclusi:

- a) **gli impianti soggetti ad AIA (impianti di cui [all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006](#));**
- b) **i progetti sottoposti a VIA quando tale valutazione *comprende e sostituisce* tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi [dell'art. 10, d.lgs. n. 152/2006](#).**

Se il **progetto è sottoposto a screening** (verifica di assoggettabilità a VIA: **procedimento di cui [all'art. 19, d.lgs. n. 152/2006](#)**), **l'AUA può essere richiesta** solo dopo che l'Autorità competente ha concluso lo screening decidendo che il **progetto non va sottoposto a Via**. In caso contrario non si può chiedere l'Aua.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed AIA

## Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

La Vas è un procedimento che attiene alla valutazione di piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ([art. 6, d.lgs. n. 152/2006](#)).

Inoltre, vengono sottoposti a Vas i piani e programmi per i quali è necessaria una **valutazione di incidenza** ([d.P.R. n. 357/1997](#)): disciplina la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità.

## Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

L'AIA è una procedura autorizzatoria che necessitano alcuni impianti (installazioni) industriali per uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Prevention and Control (Ippc) fissati a livello Ue.

L'AIA **autorizza l'esercizio dell'installazione** (non si parla più di 'impianto') **sostituendo le autorizzazioni ambientali** richieste per la sua gestione.

La **modulistica per il procedimento di Aia** di competenza statale è stata approvata con [decreto direttoriale 10 ottobre 2019, n. 311](#) che ha sostituito quella approvata con decreto direttoriale 15 marzo 2016. n. 86.

**In allegato** al decreto n. 311/2019 c'è anche un **manuale per la compilazione della modulistica** per consentire agli operatori di familiarizzare con le nuove modalità di compilazione.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

## Screening:

«[...] **l'Aua può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla Via i relativi progetti.**» ([art. 3, co. 4, d.P.R. n. 59/2013](#))

«[...] **l'AIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.**» ([art. 10, co. 1. d.lgs. n. 152/2006](#))

## Progetto sottoposto a VIA:

La nuova disciplina in materia prevede un procedimento autorizzatorio unico che include anche l'AIA.

Il nuovo [art. 26 del d.lgs. n. 152/2006](#) come sostituito dal [d.lgs. n. 104/2017](#) stabilisce che **il provvedimento di Via è sempre integrato nelle autorizzazioni e in tutti i titoli abilitativi per i progetti sottoposti a Via** compresa l'AIA.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I [gestori degli impianti](#) presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

a) **autorizzazione agli scarichi di cui agli [artt. 124-127](#)** (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006;

L'art. 124 fissa i **criteri generali**, l'art. 125 disciplina la domanda di **autorizzazione** agli **scarichi di acque reflue industriali**, mentre l'art. 126 disciplina l'**approvazione** dei **progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**, l'art. 127 riguarda i **fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue**.

b) **comunicazione preventiva** di cui **[all'art. 112 del d.lgs. 152/2006](#)**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

Si tratta di **impianti di allevamento intensivo di pollame e suini**, delle **acque di vegetazione dei frantoi oleari ([l. n. 574/1996](#))**, delle **aziende di cui [all'art. 101, c. 7, lett. a\) \(imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura\)](#), [b\) \(imprese dedite ad allevamento di bestiame\)](#) e [c\) \(imprese a\) e b\) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola](#)**, e delle **piccole aziende agroalimentari** individuate dall'art. 17 del **[d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006](#)**.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui [all'art. 269 del d.lgs. 152/2006](#);

Tale **autorizzazione non riguarda** (per quanto disposto dall'art. 269) **gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti (art. 267)**, né le installazioni soggette ad AIA (art. 267) e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti (art. 269), nonché gli impianti in deroga ai sensi [dell'art. 272 \(impianti e attività in deroga\)](#), cc. 1 (stabilimenti con la presenza esclusiva di impianti e attività elencati nella [parte I dell'Allegato IV alla parte quinta](#)) e 5 (stabilimenti destinati alla difesa nazionale esclusi quelli dove sono ubicati medi impianti di combustione ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima).

d) **autorizzazione generale** di cui [all'art. 272 del d.lgs. 152/2006](#);

Tale articolo consente l'adozione di **apposite autorizzazioni generali** alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti ([Parte V, Allegato 4](#), [[Parte I: scarsamente rilevanti](#)], [Parte II](#)), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

## Emissioni in atmosfera

Il [Capo III del d.P.R. n. 59/2013](#) composto del solo [articolo 7](#) si occupa espressamente delle emissioni in atmosfera.

Le imprese o i gestori degli impianti possono, ricorrendone i presupposti, chiedere l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi [dell'articolo 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006](#) presentando istanza al Suap.

Il successivo [d.lgs. n. 183/2017](#) ha riscritto i commi 2 e 3 [dell'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006](#) estendendo a tutti gli impianti la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali, salvo che siano utilizzate nell'impianto particolari sostanze e miscele pericolose. In sostanza se prima vi era la possibilità di prevedere autorizzazioni generali per determinati stabilimenti, ora potenzialmente la possibilità è estesa a tutti gli stabilimenti, con le eccezioni sopra viste. **Sempre che vengano emanati gli specifici provvedimenti di autorizzazione generale alle emissioni.**

**Nelle more** dell'emanazione delle suddette autorizzazioni generali, per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti di cui [all'allegato IV, Parte Quinta del Dlgs 152/2006](#) («**impianti e attività in deroga**»), [Parte I \(art. 272, co. 1\)](#) e [Parte II \(art. 272, co. 2\)](#) sono adottate le **autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al d.P.R. n. 59/2013**. Le imprese e i gestori di questi impianti comunicano al Suap l'adesione alle autorizzazioni individuate dall'allegato I, che definisce il contenuto delle autorizzazioni generali per ognuna delle tipologie di impianti e attività richiamate nella [parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del Dlgs 152/2006](#).

## **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**

Le ragioni di questo intervento cercano di ovviare ad alcuni ritardi nell'applicazione [dell'articolo 272, comma 2](#), da parte di alcune Regioni, che non hanno ancora provveduto ad emanare le autorizzazioni di carattere generale, che rappresentano un importante strumento di semplificazione. Il d.P.R. n. 59/2013 prevede pertanto che l'allegato I trovi applicazione in ciascuna Regione fino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

Si ricorda che ai sensi [dell'articolo 269, comma 1-bis del d.lgs. n. 152/2006](#), come introdotto dal [d.lgs. n. 183/2017](#), se una installazione è soggetta ad autorizzazione unica ambientale, invece di applicare la procedura autorizzativa ordinaria come disciplinata dai commi 3, 7 e 8 del citato articolo 269 si applica direttamente la procedura dell'autorizzazione unica ambientale prevista dal [d.P.R. n. 59/2013](#). Le disposizioni del [d.lgs. n. 152/2006](#) però continuano ad applicarsi nei casi in cui il regolamento Aua faccia rinvio alle norme di settore, nonché in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti [all'articolo 273-bis, co. 13](#) (Entro 30 gg dalla ricezione della domanda dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 o della domanda di AIA di stabilimenti e di installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione o della domanda di adesione alle autorizzazioni generali di cui [all'art. 272, co. 3-bis](#), o della comunicazione di modifiche non sostanziali relative a medi impianti di combustione, l'autorità competente avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale avvio al richiedente. )

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

e) **nulla osta** relativo alle emissioni sonore, di cui [all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995](#);

Il c. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico**. Il successivo c. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle **misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda anche [il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#))

f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui [all'art. 9 del d.lgs. 99/1992](#);

Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere **un'autorizzazione** (art. 9, c.2) alla Regione e **notificare**, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

g) **comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate** di cui agli [artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006](#).

L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. **autosmaltimento**), l'art. 216 le **operazioni di recupero**.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Le Regioni o Province autonome possono individuare ulteriori comunicazioni, notifiche o autorizzazioni in materia ambientale.

Con la citata circolare del Ministero dell'Ambiente ha precisato che:

1. la richiesta di Aua è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi sopra individuati, salvo che ricorra una delle due deroghe:

a) l'impianto è soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3, d.P.R. n. 59/2013);

b) il gestore aderisce alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma 1, d.P.R. n. 59/2013).

2. se l'impianto è soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni alla scadenza della prima comunicazione è obbligatorio presentare istanza di Aua e l'interessato può chiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta. Le uniche deroghe sono quelle individuate al punto 1.

Invece, se scade una autorizzazione di carattere generale e l'attività è soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, la normativa non preclude al gestore la facoltà di autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale facendo domanda al Suap.

Infine, se l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni o, congiuntamente, a comunicazioni e autorizzazioni di carattere generale il gestore ha facoltà e non l'obbligo di chiedere l'Aua.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)


La comprende nell'AUA: [d.g.r. n. 67 del 26 gennaio 2018 della regione Veneto](#)

- **Autorizzazione allo scarico** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/06 di **acque reflue industriali che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo o in condotta acque meteoriche;**
- **Autorizzazione allo scarico** di cui al capo II dei titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/06 di **acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica;**
- **Autorizzazione allo scarico** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/06 di **acque reflue assimilate alle domestiche che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo.**
- **Autorizzazione allo scarico** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/06 di **acque meteoriche di dilavamento (art 39, co. 1, del P.T.A. [[Piano di Tutela delle Acque](#)] ) che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo o in condotta acque meteoriche;**
- **Comunicazione preventiva** di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269** del Codice dell'ambiente;
- **Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272** del Codice dell'ambiente.
- **Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico** di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- **Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** di cui all'articolo 9 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n 99 ([fanghi e rifiuti speciali non pericolosi in agricoltura d.g.r. n. 2241/05](#));
- **Comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216** del Codice dell'ambiente

# **Accordo con gli Enti Terzi (Bozza)**

# I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

**AUA** = provvedimento rilasciato dal SUAP, che sostituisce gli atti in materia ambientale di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 59/2013



**Soggetti competenti:** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale

**Autorità competente:** la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di conclusione della CdS di cui alla legge n. 241/1990

**Gestore:** la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal d.lgs. n. 152/2006

**SUAP:** l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 160/2010

# BOZZA Accordo AUA

## Capo ... - Principi generali e ambito applicativo

Ai fini del presente **Accordo si intende** per:

**Regolamento:** il [d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59](#) con il quale è stato adottato il "...".

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):** il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di cui [all'articolo 3 del d.P.R. 59/2013](#).

**Comune:** il Comune nel cui territorio si trova lo stabilimento/impianto soggetto ad AUA;

**SUAP:** lo sportello unico per le attività produttive del Comune nel cui territorio si trova lo stabilimento/impianto soggetto ad AUA....;

**Autorità competente:** la Provincia quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, o diversa autorità indicata dalla normativa regionale. La Regione Veneto ...;

**Soggetti Competenti in materia Ambientale (SC):** tutti i soggetti che ad oggi intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore;

**Gestore:** persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento, e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal [d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 \(art.2, comma 1, lett. d\) del d.P.R. n. 59/2013](#)).

# BOZZA Accordo AUA

## Articolo ... - Finalità


Il presente Accordo viene stipulato, ai sensi [dell'art. 15 della legge 241/1990](#), per dettagliare, chiarire e snellire alcuni aspetti procedurali rientranti nell'istruttoria delle pratiche di AUA, al duplice fine di diminuire gli oneri regolatori a carico delle imprese, e di conseguire sempre migliori livelli di cooperazione istituzionale tra gli enti coinvolti nel procedimento.

**Le domande per il rilascio dell'AUA**, con i relativi elaborati tecnici e allegati, sono presentati esclusivamente in **modalità telematica al SUAP** ([art. 4 d.P.R. n. 160/2010](#)), secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.

In conformità alle modalità tecniche di cui al presente Accordo, **il SUAP provvede all'inoltro telematico** della documentazione **all'Autorità competente e ai Soggetti competenti**, che **provvedono ad adottare modalità telematiche di ricezione, istruttoria e trasmissione**.

**Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.**

**L'Autorità competente e i Soggetti competenti non possono trasmettere al richiedente pareri o atti di assenso comunque denominati, anche a contenuto negativo**, né richieste di integrazioni documentali. L'Autorità competente e i SC sono altresì tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP, in modalità telematica, tutte le domande eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.



## BOZZA Accordo AUA

### Articolo ... - Ambito di applicazione e casi di esclusione

L'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'AIA, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi di cui .....

L'AUA non si applica:

ai **progetti sottoposti a VIA** (Valutazione di Impatto Ambientale), anche di competenza regionale ([art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 59/2013](#), [art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006](#)).

Nel caso di progetto sottoposto a **screening** (verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale), l'Autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'Autorità competente ha concluso lo screening decidendo che il progetto non va sottoposto a VIA. In caso contrario non si può chiedere l'AUA.

# BOZZA Accordo AUA

## Articolo 3 - Ambito di applicazione e casi di esclusione

Sono altresì esclusi dall'AUA:

b) gli impianti elencati [all'art. 2, comma 4 del d.P.R. 160/2010](#), vale a dire quelli che già sono esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento di sportello unico:

.....

c) gli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un **procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità** ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:

c1) procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui [all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, ecc.) di un impianto già in possesso di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208;

c2) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui [all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387](#), nonché impianti cogenerativi ai sensi [dell'art. 11, comma 7 del d.lgs. 115/2008](#);

c3) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui [all'articolo 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#);

c4) autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza della falda;<sup>21</sup>

## Capo ... – Gestione del procedimento unico

### Articolo ... - Informatizzazione dei procedimenti

La modalità esclusiva attraverso la quale gli interessati possono inoltrare al SUAP le proprie pratiche relativamente ad attività e impianti produttivi oggetto del presente Accordo è quella **telematica**.

In particolare, il modello regionale di AUA, con i relativi allegati, dovrà essere in formato ..... con l'apposizione dei formati di firma digitale legalmente riconosciuti .....

La collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso, secondo il formato «ZIP» .....

Essenziale, ai fini della ricevibilità della domanda, è anche la presenza della **procura speciale**, che deve essere firmata digitalmente dal procuratore speciale, e in forma autografa o digitale dal gestore dell'impianto/attività. Ai fini della validità della firma digitale, occorre che il relativo certificato sia in corso di validità.

I SUAP, pertanto, si impegnano a dichiarare irricevibile ogni pratica presentata con modalità diverse da quelle sopra indicate, e a non inoltrarla all'Autorità competente e ai SC.

# BOZZA Accordo AUA

## Articolo ... – Adempimenti procedurali

Nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 4 comma 1 del Regolamento, il SUAP si impegna ad effettuare il controllo sulla **completezza formale della domanda e della relativa documentazione** allegata, entro e non oltre ..... A tal fine, il SUAP si avvale del supporto tecnico dell'Autorità competente.


L'Autorità competente, qualora riscontri che è necessario **integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP.**

**Le verifiche si concludono entro trenta giorni** dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende **correttamente presentata.**

Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, **l'istanza è archiviata**, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere **una proroga** in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, **il termine è sospeso per il tempo della proroga.**

Nell'ambito del procedimento autorizzatorio, anche attraverso le conferenze di servizi indette ed eventualmente convocate dal SUAP, l'Autorità competente si impegna a coordinare i SC.

# INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE



# BOZZA Accordo AUA

## 1° Caso

Se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine **inferiore o pari a 90 giorni**, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo.

## 2° Caso


La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore.

## 3° Caso

5. Se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è **superiore a 90 giorni**, il SUAP indice entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui [all'art. 7 del d.P.R. n. 160/2010](#). In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi [dell'art. 14-ter, comma 8, della legge n. 241/1990](#), entro il termine di 150 giorni dal ricevimento della domanda medesima.

## 4° Caso


Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli [artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990](#). L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.




## 1° CASO: CONFERENZA DI SERVIZI


Conferenza di servizi (art. 7, d.P.R. n. 160/2010)

Se almeno un atto istruttorio ha un tempo >90gg, la CdS viene indetta entro 30gg da Ti e si conclude entro 120gg o 150gg



## 2° CASO: AUTORITA' COMPETENTE





## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Ai fini del **rinnovo dell'AUA** il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all' **art. 4, co. 1, d.P.R. n. 59/2013**.

**È CONSENTITO FAR RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE GIÀ IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI D'ESERCIZIO, O COMUNQUE LE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE, SIANO RIMASTE IMMUTATE.**

**Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.**

**L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza** quando:

- a) le **prescrizioni** stabilite nella stessa **impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale** stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) **nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali** lo esigono.

# Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il gestore che intende effettuare una **modifica dell'attività o dell'impianto** ne dà comunicazione all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni** dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui **all'art. 4 del d.P.R. n. 59/2013**.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, **ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.

Le **Regioni e le Province Autonome possono**, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche**.

## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

La IV Sezione del Consiglio di Stato con la [Sentenza n. 6071 del 03/09/2019](#) si è definitivamente pronunciata su un procedimento per il rilascio di **un'AUA relativa alle emissioni in atmosfera** prodotte da un impianto industriale che realizza impermeabilizzanti per l'edilizia (*settore produttivo a forte impatto con problematiche anche di natura odorigena*).

Gli elementi significativi della decisione risiedono nell'interpretazione che il giudice amministrativo ha deciso di fornire al requisito della «**modifica sostanziale**», nel qual caso è necessaria **una nuova autorizzazione espressa e non di una mera comunicazione** ([art. 269 D. Lgs. 152/2006](#)).


Il Consiglio di Stato ritiene che si debba classificare una modifica come «**sostanziale**» ogni qualvolta vi sia un **potenziale incremento qualitativo o quantitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo**, ciò a prescindere dal superamento del limite teorico massimo previsto dall'autorizzazione attualmente vigente.

Interessante anche il **riconoscimento del perimetro ampio della discrezionalità tecnica attribuita alle strutture dell'Amministrazione, quali la ARPAE**, competenti a formulare valutazioni di natura specialistica involgenti campi del sapere privi del carattere di certezza scientifica.

## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il **Consiglio di Stato, Sez. III**, con la [Sentenza n. 565 del 9 febbraio 2017](#) pronunciandosi in materia di **autorizzazioni ambientali e informativa antimafia** chiarisce che [l'art. 2, comma 1, lett. c\) della l. n. 136 del 13 agosto 2010](#), **si riferisce a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come fanno invece, ed espressamente, le lett. a) e b);** dunque, la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti – **come nel caso di specie l'AUA** – che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici, come nei casi di scarico di sostanze inquinanti o l'esercizio di attività pericolose per la salute e per l'ambiente .

# AUA: Modifiche



- **modifica**: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che **possa produrre effetti sull'ambiente**.

- **modifica sostanziale di un impianto**: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in **quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente**.

## Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le **spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite**. Possono essere, altresì, previsti **diritti di istruttoria** la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (art. 8).

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di **monitoraggio almeno annuali** sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro:

- il **numero delle domande** presentate al SUAP,
- i **tempi** impiegati **per l'istruttoria**,
- I **tempi** per l'**invio telematico** della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'AUA, nonché
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della **conferenza di servizi**

### Articolo ... – Altri impegni reciproci

Le parti si impegnano **a non accettare, né in modalità cartacea né in modalità telematica**, le pratiche afferenti alle attività e/o impianti di cui al presente Accordo, che non provengono dal SUAP.

Fatto salvo quanto sopra, è sempre possibile per Autorità e Soggetti competenti l'interlocuzione diretta e informale con gli interessati, in qualsiasi fase del procedimento, ai fini dell'ottimale comprensione delle normative di settore e della migliore e più celere esplicazione dei relativi procedimenti.

Il singolo Ente firmatario, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, assegna la pratica e **comunica al responsabile di procedimento presso il SUAP il nominativo del responsabile dell'endoprocedimento** di rispettiva competenza e i relativi riferimenti.

## **BOZZA Accordo AUA**

Ciascuna delle parti si impegna a trasmettere all'altra ogni tipo di comunicazione, segnalazione, convocazione etc. entro e non oltre cinque giorni solari consecutivi, fatti salvi i controlli di completezza formale e/o sostanziale.

In relazione al procedimento unico ordinario di cui all'articolo 7 del d.P.R. 160/2010, il singolo Ente firmatario si impegna a garantire comunque il rispetto dei termini di legge, al fine di consentire al responsabile del SUAP il rilascio, nel rispetto del termine finale, del provvedimento di AUA.

Ai fini di cui al comma precedente ciascuna delle parti firmatarie garantisce la partecipazione di propri rappresentanti, muniti dei prescritti poteri di firma, alle conferenze di servizi convocate dal SUAP o dall'Autorità competente. Quest'ultimo trasmette a ciascun Ente invitato l'indizione e convocazione in conferenza di servizi con il preavviso previsto dagli [articoli 14-bis e 14-ter della legge 241/1990.](#)

# **BOZZA Accordo AUA**

## **Capo ... - Disposizioni finali**

### **Articolo ... - Responsabilità**

La responsabilità per l'emanazione dei singoli pareri o atti di assenso di competenza di ciascuna delle Parti rimane in capo a quest'ultima, tenuto conto che la normativa sullo sportello unico per le attività produttive e quella sull'AUA non ha spostato, né tanto meno soppresso, competenze e poteri amministrativi che restano, pertanto, in capo ai soggetti pubblici che già ne sono titolari.

Le parti danno atto che, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il SUAP e l'Autorità competente, per quanto di rispettiva competenza

### **Articolo ... – Revisione e aggiornamenti**

Il presente Accordo può essere oggetto di revisione e aggiornamenti, previo accordo fra le parti, in funzione di nuove disposizioni normative o di sopravvenute esigenze organizzative, con particolare riferimento all'emanazione di nuove normative .....

# **BOZZA Accordo AUA**

## **Articolo ... - Comunicazione**

Le parti si impegnano ad assicurare la massima diffusione al presente Accordo, nei confronti sia dell'utenza che si rivolge ai rispettivi sportelli sia delle associazioni portatrici di interessi quali Ordini e Collegi professionali, Associazioni di categoria ed altre pubbliche amministrazioni.

## **Articolo ... - Entrata in vigore**

Il presente Accordo entra in vigore, a tutti gli effetti, dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua sottoscrizione.

## **Articolo ... - Scadenza**

Il presente Accordo ha validità ..... a partire dalla data di entrata in vigore, e si intende tacitamente rinnovata per un eguale periodo se non perviene la disdetta ad opera di una delle parti contraenti, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, almeno 6 mesi prima della data di scadenza.